



Iscrizione per l'affiliazione

in qualità di datore di lavoro dell'area UE/EFTA senza sede operativa in Svizzera, con accordo supplementare tra datore di lavoro e lavoratore dipendente

No di affiliazione _____

da

(di seguito denominato "datore di lavoro")

e

(di seguito denominato "dipendente")
alla

Fondazione istituto collettore LPP

(di seguito denominata "Fondazione")



Art. 1 Scopo

Il datore di lavoro si affilia alla Fondazione allo scopo di attuare la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei lavoratori al suo dipendente.

Art. 2 Estensione della previdenza

Prestazioni e contributi

¹ Tipo ed estensione delle prestazioni assicurate e dei contributi sono descritti nel regolamento di previdenza della Fondazione in vigore di volta in volta ed emanato dal Consiglio di Fondazione. Il regolamento di previdenza in vigore di volta in volta è costituito dalle disposizioni generali e dal piano di previdenza con il relativo annesso ed è parte integrante della presente iscrizione.

Garanzia della LPP

² Il regolamento di previdenza garantisce in ogni caso le prestazioni minime che devono essere assicurate conformemente alla Legge federale sulla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).

Art. 3 Obblighi del lavoratore dipendente

Cessione degli obblighi

¹ Con la firma del modulo "Accordo giusta l'articolo 21 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 987/09 (paesi UE) o l'articolo 109 del regolamento (CEE) n. 574/72 (paesi EFTA)" il datore di lavoro e il dipendente convengono che quest'ultimo adempie agli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne il versamento dei contributi alla sicurezza sociale e la comunicazione delle informazioni prescritte dalla legge.

Obbligo di notifica

² Il dipendente ha quindi l'obbligo di mettere a disposizione entro i termini tutti i dati e documenti necessari per la determinazione delle prestazioni previdenziali e dei contributi.

modifiche relative a salario, nome e altro

³ Le modifiche di salario, dello stato civile e altre modifiche che incidono sul rapporto di previdenza devono essere comunicate tempestivamente alla Fondazione. Inoltre devono essere presentate entro i termini previsti le conferme annuali del salario al 1° gennaio.

Incapacità lavorativa

⁴ I casi di incapacità lavorativa devono essere comunicati immediatamente alla scadenza del periodo di attesa per consentire l'esonero dal pagamento dei contributi.

Conseguenze della violazione dell'obbligo di notifica

⁵ Il lavoratore dipendente si assume i costi e le conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di notifica. Si impegna altresì a versare i contributi richiesti dalla Fondazione nei tempi previsti.

Contributi

⁶ I contributi conformi al regolamento di previdenza rispettivamente valido gli vengono fatturati ogni trimestre posticipatamente. Essi sono quindi esigibili il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Il pagamento deve pervenire alla Fondazione entro 30 giorni dalla scadenza del rispettivo termine. In caso di pagamento ritardato la Fondazione può applicare degli interessi sui contributi dovuti. I contributi esigibili sono oggetto di sollecito.

Conseguenze del mancato pagamento dei contributi

⁷ Se il dipendente non rispetta il sollecito, la Fondazione esige i contributi dovuti compresi interessi e spese. Gli interessi vengono calcolati in base ai tassi d'interesse di mora fissati dal Consiglio di fondazione, a decorrere dalla data di esigibilità dei contributi. Il sollecito e la procedura di esecuzione sono soggetti a spese. In mancanza di obiezione motivata entro 20 giorni dal rispettivo ricevimento, i conteggi dei contributi e i solleciti inviati dalla Fondazione sono da intendersi approvati da parte del dipendente di lavoro.



- Regolamento sui costi ⁸ I costi legati all'onere amministrativo straordinario sono a carico del lavoratore dipendente. Detti costi sono specificati nel regolamento costi per la copertura degli oneri amministrativi straordinari, in vigore di volta in volta ed emanato dal Consiglio di fondazione, che costituisce parte integrante della presente affiliazione.
- Modifica dei contributi o del regolamento sui costi ⁹ Qualsiasi modifica dei contributi o del regolamento costi per la copertura degli oneri amministrativi straordinari viene comunicata al lavoratore dipendente prima della sua entrata in vigore.

Art. 4 Obblighi della Fondazione

- Attuazione della previdenza ¹ La Fondazione si impegna ad attuare la previdenza professionale per il datore di lavoro affiliato in base alle disposizioni legali e regolamentari.
- Fondo di garanzia ² Essa si occupa di tutte le transazioni con il Fondo di garanzia.
- Regolamento di previdenza ³ Inoltre mette a disposizione del lavoratore dipendente il necessario numero di regolamenti.
Nel regolamento di previdenza sono specificati i diritti e i doveri degli aventi diritto.

Art. 5 Inizio e fine

- Inizio ¹ L'affiliazione entra in vigore in data ____. ____. ____, a condizione che la Fondazione confermi la copertura previdenziale a partire da tale data.
- Fine ² La presente affiliazione può essere risolta da entrambe le parti rispettando un termine di preavviso di sei mesi per la disdetta alla fine dell'anno. La disdetta da parte del datore di lavoro risp. del lavoratore dipendente è giuridicamente valida solo se firmata sia dal datore di lavoro che dal dipendente.
- Liquidazione parziale ³ Le disposizioni del regolamento valido al momento della disdetta di questa affiliazione alla liquidazione parziale sono fatte salve.
- Cessazione del rapporto di lavoro ⁴ Il termine di preavviso non è obbligatorio nel caso in cui il rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente venga sciolto.

Art. 6 Foro competente e diritto applicabile

- Foro competente ¹ Il foro competente è stabilito in base all'articolo 73 LPP.
- Diritto applicabile ² Il diritto applicabile è il diritto svizzero.

Luogo

Data

Timbro e firma del datore di lavoro

Luogo

Data

Firma del lavoratore dipendente



Allegato all'iscrizione per l'affiliazione



REGOLAMENTO SUI COSTI 2021

Regolamento sui contributi speciali delle spese amministrative nel settore della Previdenza LPP

Valido dal 01.01.2021

Art. 1 Premessa

¹ Il Consiglio di fondazione della «Fondazione svizzera dei partner sociali per l'istituto collettore se-condo l'art. 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP)» [di seguito: Fondazione] emana il presente regolamento sulla base della LPP, dell'atto di fondazione e dell'ordinanza del 28.08.1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale (RS 831.434).

² Nel presente regolamento sono stabiliti i contributi speciali alle spese amministrative che sono riscossi in caso di oneri straordinari nel settore di attività Previdenza LPP.

Art. 2 Ammontare dei contributi speciali alle spese amministrative

¹ Nell'ambito dell'attuazione generale della previdenza, sono riscossi i seguenti contributi:

a.	Sollecito lista salari	CHF	100
b.	Invio supplementare di documenti a causa di indirizzi non validi	CHF	100
c.	Entrate comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata e anno civile nel quale sussiste un obbligo di contribuzione	CHF	100
d.	Uscite comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata	CHF	100
e.	Modifiche di salari comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata	CHF	100
f.	Risoluzione di un contratto di affiliazione senza persone assicurate	CHF	100
g.	Risoluzione di un contratto di affiliazione con persone assicurate:		
	- a titolo forfettario	CHF	500
	- in aggiunta per persona assicurata (attivi e beneficiari di rendite)	CHF	100

² In caso di affiliazione d'ufficio sono riscossi i seguenti contributi:

a.	Decisione dell'affiliazione d'ufficio (art. 60 cpv. 2 lett. a e d LPP):		
	- a titolo forfettario	CHF	450
	- in aggiunta per persona assicurata	CHF	50
b.	Esecuzione dell'affiliazione d'ufficio a seguito del controllo di prima affiliazione o riaffiliazione	CHF	575
c.	Decisione di nuova valutazione	CHF	450
d.	Esecuzione di un caso di prestazione per mancanza di previdenza (art. 12 cpv. 2 LPP)	CHF	750

³ In caso di incasso sono riscossi i seguenti contributi:

a.	Sollecito per raccomandata	CHF	60
b.	Procedura di esecuzione	CHF	150
c.	Insinuazione del credito	CHF	150
d.	Domanda di continuazione dell'esecuzione	CHF	150
e.	Rigetto dell'opposizione	CHF	600
f.	Domanda di fallimento	CHF	150
g.	Procedura di insolvenza presso il Fondo di garanzia	CHF	500
h.	Richiesta di realizzazione	CHF	100
i.	Allestimento di un piano d'ammortamento		
	- a titolo forfettario	CHF	50
	- in aggiunta per rata	CHF	10

⁴ Tutte le altre spese speciali sono fatturate in base all'onere effettivo e alle seguenti tariffe orarie:

a.	Tariffa oraria per specialisti	CHF	250
b.	Tariffa oraria per quadri	CHF	150
c.	Tariffa oraria per collaboratori del servizio clienti	CHF	100

Art. 3 Emanazione e applicazione del presente regolamento

¹ Il presente regolamento è stato approvato l'08.05.2020 dal Consiglio di fondazione ed entra in vi-gore il 01.01.2021.

² Viene reso noto ai datori di lavoro affiliati, alle persone assicurate e all'autorità di vigilanza.

³ Sostituisce il precedente regolamento sui costi vigente dal 01.01.2018.

⁴ È redatto in tedesco e può essere tradotto in altre lingue. In caso di divergenze tra il testo in tedesco e una traduzione, è determinante il testo in tedesco.

⁵ Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento.

⁶ In merito a tutti i casi non esplicitamente previsti nel presente regolamento decide il Consiglio di fondazione in base ai principi e allo spirito dell'atto di fondazione e tenendo conto delle disposizioni legali vigenti.